

Città di Oppeano

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Ai sensi art. 1, comma 142, Legge 296/2006 e D. Lgs. 360/1998

Approvato con DCC n. 17 del 05/03/2007

Modificato con DCC n. 30 del 17/06/2013

Modificato con DCC n. 43 del 23/07/2015

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3) e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997, nonché dal vigente statuto comunale.
2. Il regolamento disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dalla Legge 27.12.2006, n. 296.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate le ulteriori normative vigenti, nonché le disposizioni regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale è riscossa dal Comune di Oppeano, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Oppeano alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune, ed è applicabile se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del reddito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

Articolo 5

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142, lett. a), dell'articolo unico della Legge 27/12/2006, n. 296.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita nel precedente esercizio.
3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento, approvato con deliberazione consiliare da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 (in G.U. n. 130 del 05.06.2002).
4. Ogni altra variazione di aliquota dovrà essere determinata con delibera consiliare a modifica del presente regolamento.
5. La percentuale di addizionale all'IRPEF del Comune di Oppeano viene stabilita dal 01/01/2015 nello 0,7%.

Articolo 6

VERSAMENTO

Il versamento della addizionale è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo da assegnare con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7

SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18.12.1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi dovuti.

Articolo 8

SOGLIE DI ESENZIONE

Con il presente regolamento non si prevedono soglie di esenzione collegate a specifici requisiti reddituali. Le stesse potranno peraltro essere stabilite per gli anni successivi con modifica allo stesso regolamento.

Articolo 9

RINVIO - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, unitamente alla delibera di approvazione, sul sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31/05/2002.